



CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA

L'ASSESSORE AL BILANCIO - LAVORI PUBBLICI

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 364 in data 04/09/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA”, il cui testo di seguito si trascrive:

“Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.[...]”

Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

REG. INT. N. PRCC-58-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;*
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;*
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;*

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 19/12/2024, avente per oggetto: “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023”;*
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 538 del 19/12/2024, avente per oggetto: “BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024 DEL GRUPPO COMUNE DI VERCELLI – ATTIVITA' PROPEDEUTICHE: APPROVAZIONE DELL'ELENCO ORGANISMI CHE COMPONGONO IL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)” E ELENCO ORGANISMI COMPRESI NEL PERIMETRO/AREA DI CONSOLIDAMENTO”;*
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 539 del 19/12/2024, avente per oggetto: “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VERCELLI' ED ELENCO ORGANISMI COMPRESI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - LINEE DI INDIRIZZO”;*

- *la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2025, avente per oggetto: “RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO E DEI SUOI ALLEGATI”*

Visti i bilanci dell'esercizio 2024 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

[...]

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

[...]”

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2024, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Settore Finanziario e Politiche Tributarie;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

***FORMULA ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA PROPORRE PER L'ADOZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE***

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;*
- 2. di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2024, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti;*
- 3. di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:*
 - della 1^ Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di argomentazione e funzionamento del Consiglio Comunale;*
 - dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.d-bis) del TUEL, D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;*
- 4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie.”*

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

l'approvazione del punto all'Ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla Giunta Comunale.